



Repubblica di Lumenaria

Legge ordinaria n. 3 del 28 Maggio 2020 – Onorificenze della Repubblica

*Legge ordinaria n. 3/20 del 28 Maggio 2020,
Legge sulle onorificenze della Repubblica*

IL SENATO DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Vengono istituite le seguenti onorificenze elencate per ordine di importanza, dalla più importante alla meno importante.

- Cavaliere di Gran Croce
- Commendatore
- Ufficiale di Gran Croce
- Cavaliere della Repubblica

Art. 2

A nessuno può essere conferita, per la prima volta, un'onorificenza di grado superiore a quella di cavaliere. Per conferire una onorificenza di grado superiore occorre che passi un periodo di tempo non inferiore ai sette giorni.

Art. 3

Le onorificenze sono concesse dal Presidente della Repubblica, e possono essere revocate da egli stesso con

approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4

Per ottenere una onorificenza della Repubblica di Lumenaria è necessario aver acquisito benemerienze verso la Nazione nel campo delle scienze, dall'arte o della letteratura. Il Presidente della Repubblica può conferire onorificenze ad un cittadino non rispettando i requisiti sopra elencati per particolari motivi che ne giustificano la concessione.

Art. 5

Ad ogni Presidente della Repubblica una volta terminato il proprio mandato viene concessa l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce.